

Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi spiega le ragioni (peraltro già approfondite in sede di Commissione consiliare “Bilancio”) per le quali l’Amministrazione comunale ha dovuto ritoccare le aliquote IMU, prima casa, dal 4,5% al 5,4%; in sostanza per le famiglie di 4 persone con un appartamento stimato di 90 m² il valore della spesa IMU equivale a quello della vecchia ICI. Anche se con tanta riserva, l’Amministrazione comunale si assume questa gravosa responsabilità.

Il Consigliere di Opposizione “ARIA NUOVA PER MARZABOTTO” Laffi sintetizza la forte critica già espressa in sede di Commissione sulla proposta di aumento IMU, così come rappresentata dall’Amministrazione comunale. A suo parere l’IMU, così intesa, è diventata una sorta di patrimoniale. Sarebbe opportuno, conclude il Consigliere, che l’Amministrazione comunale procedesse a dismissioni immobiliari, a rivedere le tariffe per gli utenti più benestanti, alla vendita di azioni HERA.

Il Consigliere di Opposizione “PD-IDV-INDIPENDENTI” Marchi ritiene che l’Amministrazione comunale avrebbe potuto più utilmente raggiungere i medesimi risultati che ha conseguito con questo aumento IMU tenendo conto del reddito personale dei contribuenti; si poteva aumentare l’IMU per le seconde case, tralasciando l’abitazione principale.

Il Sig. Sindaco ricorda che la proposta che viene sottoposta al Consiglio, per motivi di bilancio, non può che riguardare la prima casa (infatti le aliquote sulle altre abitazioni riguardano lo Stato e ciò non avrebbe portato a quei risultati necessari a coprire i “tagli lineari” operati dalla spending review...). Non è, poi, possibile legare l’IMU ai redditi dei contribuenti. Rivolto a Laffi ricorda che l’IMU non fa alcunadifferenza tra le abitazioni; probabilmente qualcosa cambierà con i nuovi estimi catastali. Occorre, infine, tener conto che i redditi catastali a Marzabotto sono ovviamente più bassi che in altre aree della provincia. Con questa manovra si recuperano circa 140.000,00 €; viene, inoltre, mantenuto quel contributo comunale alle famiglie con reddito complessivo molto modesto.

La Vicesindaco prof.ssa Monesi ritiene opportuno richiamare l’attenzione del Consiglio con una riflessione sul punto iscritto all’odg: è sempre detestabile un prelievo fiscale che prescindere dal reddito del contribuente, ma non mettere in sicurezza un bilancio comunale sarebbe un danno per la cittadinanza ben maggiore, per i noti riflessi sulla quantità e qualità dei servizi pubblici resi.

Il Sindaco conferma, a chiusura del dibattito, che l’IMU, così come impostata al momento, risulta molto simile ad una piccola patrimoniale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011, che all’articolo 13 ha disposto l’anticipazione, in via sperimentale, dell’introduzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 2012;

DATO ATTO che il periodo di applicazione sperimentale dell’IMU propria riguarda gli anni 2012, 2013 e 2014;

EVIDENZIATO, in particolare, che l’IMU sperimentale è applicata sulla base delle disposizioni dell’art. 13 del D.L. 201/2011 ed altresì degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in quanto compatibili;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 del 29/06/2012 con la quale si approva il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di Marzabotto;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n.26 del 29/06/2012 avente ad oggetto “Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Aliquote e Detrazioni per l’anno 2012”;

RICHIAMATO l’art.9 comma 3 lettera a) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, il quale modifica il comma 12bis dell’art.13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011, con cui si prevede che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 31 ottobre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e dall’art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/2006;

PRESO ATTO dei contenuti della relazione illustrativa effettuata dal Sig.Sindaco, concernente gli elementi di forte criticità presenti nel corrente Bilancio che, fermo restando l’impianto generale IMU già deliberato, rendono opportuno effettuare una parziale manovra correttiva di alcune aliquote per limitare la sofferenza finanziaria del Bilancio comunale anche con particolare riferimento al rispetto del Patto di stabilità;

RITENUTO pertanto di modificare la propria deliberazione n.26 del 29/06/2012, fermo restando ogni altra determinazione già approvata, prevedendo di modificare e stabilire quanto segue:

- una diversa aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui all'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, e precisamente, anziché 0,45 per cento (4,5 per mille), 0,54 per cento (5,4 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art.13, comma 7, D.L. 201/2011 aumentata complessivamente di 0,14 punti percentuali. La presente aliquota si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale di cui all'art.3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria: 1) unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; 2) unità immobiliare e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- una diversa aliquota ridotta per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, e precisamente, anziché 0,45 per cento (4,5 per mille), 0,54 per cento (5,4 per mille) corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 diminuita complessivamente di 0,22 punti percentuali;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO, infine:

- che il presente atto è stato sottoposto alla Commissione consiliare competente in data 27/10/2012;
- che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto lo Statuto comunale.

Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

CON la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 15 componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 12, astenuti n. 3 (Cardi, Marchi e Veronesi) , favorevoli n. 10 e contrari n. 2 (Morotti e Laffi);

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) DI MODIFICARE con la presente deliberazione, adottata nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. 446/1997 e in aderenza alle prescrizioni dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, la propria deliberazione n.26 del 29/06/2012, fermo restando ogni altra determinazione già approvata, prevedendo di modificare e stabilire quanto segue:

- una diversa aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui all'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, e precisamente, anziché 0,45 per cento (4,5 per mille), 0,54 per cento (5,4 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art.13, comma 7, D.L. 201/2011 aumentata complessivamente di 0,14 punti percentuali. La presente aliquota si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale di cui all'art.3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria: 1) unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; 2) unità immobiliare e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- una diversa aliquota ridotta per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, nonché per gli alloggi regolarmente

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, e precisamente, anziché 0,45 per cento (4,5 per mille), 0,54 per cento (5,4 per mille) corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 diminuita complessivamente di 0,22 punti percentuali;

2) DI CONFERMARE per l'anno di imposta 2012 le restanti aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU, determinate con la propria deliberazione n.26 del 29/06/2012;

3) DI DARE ATTO che a seguito della delibera consigliere n.26 del 29/06/2012 e della presente delibera le aliquote per l'anno d'imposta 2012, ai fini dell'applicazione dell'IMU sono le seguenti:

a) **ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 per cento** (10,60 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,30 punti percentuali, per tutte le fattispecie diverse da quelle di cui ai punti successivi;

b) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,54 per cento** (5,4 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 7, D.L. 201/2011 aumentata di 0,14 punti percentuali, per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.

La presente aliquota si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale di cui all'art.3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria: 1)unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; 2)unità immobiliare e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

c) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,54 per cento** (5,4 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 diminuita di 0,22 punti percentuali, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011;

d) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,86 per cento** (8,6 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,10 punti percentuali, per le seguenti fattispecie:

- Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati;
- Fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non locati;

e) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,96 per cento** (9,6 per mille) corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,20 punti percentuali, per la seguente fattispecie:

- Abitazioni concesse in locazione e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011;

f) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,76 per cento** (7,6 per mille) corrispondente all'aliquota base di cui all'art.13, comma 6, D.L. 201/2011 per le seguenti fattispecie:

- Abitazioni e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale;
- Abitazioni e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, concesse in locazione a canone concordato ex art.2, comma 3 Legge 431/1998;

4) DI DARE ATTO che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 D.L. 201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'IMU di competenza comunale;

5) DI CONFERMARE, ai sensi della normativa vigente, che la detrazione per abitazione principale viene mantenuta nella stessa misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/11, convertito con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii, e pertanto:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

6) DI DARE ATTO che la detrazione di cui al precedente punto 5) si applica anche:

- a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- b) all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92, ossia quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

7) DI ALLEGARE alla presente deliberazione il parere espresso dal Revisore dei Conti;

8) DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in L. 214/2011 e ss.mm.ii..

9) RENDERE - con la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 15 componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 12, astenuti n. 3 (Cardi, Marchi e Veronesi) , favorevoli n. 10 e contrari n. 2 (Morotti e Laffi); la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.